MISURE URGENTI IN MATERIA PENITENZIARIA, DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE E DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 13

Modifiche all'articolo 2506.1 del codice civile

All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote», le parole «a se' stessa» sono soppresse.

Versione in vigore dal 5 luglio 2024, non più in vigore dal 10 agosto 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92
Capo	III — Disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e modifiche al codice civile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-penitenziaria-di-giustizia-civile-e-penale/art-13-modifiche-all-articolo-2506-1-del-codice-civile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it